



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 3 marzo 2009

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Protocollo: 26912

Rif.:

Allegati:

e, per conoscenza:

All' Ufficio di Staff Antifrode Centrale
SEDE

All' Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso SEDE

All' Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise SEDE

All' Area Centrale Tecnologie per
l'Innovazione SEDE

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile - 00185 ROMA

All' Autorità per l'energia elettrica ed il gas
fax n. 02.65565266 – 06.69791444

All' E.N.I. S.p.A.
fax n. 02.52051415

All' ENEL S.p.A.
fax n. 06.83058304 / 06.83055892

All' EDISON S.p.A.
fax n. 02.62227128

Alla FEDERUTILITY
fax n. 06.47865555

All' ANIGAS
fax n. 02.313736

Alla FEDERMETANO
fax n. 051.401317

All' ASSOGAS
fax n. 02.733342

OGGETTO: Dichiarazione annuale di consumo per il gas naturale - Precisazioni in merito all'accertamento dei consumi, alla determinazione delle rate di acconto per il 2009 ed all'utilizzo del credito.

Di seguito alla nota n. 10677 del 26 gennaio 2009, si forniscono ulteriori delucidazioni concernenti quanto specificato in oggetto.

In relazione alla determinazione della rata di base per il 2009, da effettuarsi a seguito dell'accertamento e liquidazione dei consumi fatturati nel 2008, si fa presente che, essendo tali consumi comprensivi di quelli per uso civile tassati in base alle destinazioni d'uso in vigore fino al 31.12.2007, si rende necessario trattare questi ultimi solo in relazione al loro valore liquidato in dichiarazione, non potendosi applicare agli stessi il nuovo sistema di tassazione per scaglioni di consumo entrato in vigore dal 1° gennaio 2008, per le motivazioni richiamate nella suddetta nota.

Resta fermo, ovviamente, che ai consumi per usi civili accertati e liquidati in base alle attuali modalità di tassazione, così come alle altre tipologie di consumo diverse dall'uso civile, andranno coerentemente applicate le eventuali variazioni di aliquota.

Pertanto, l'ammontare dell'imposta dovuta per il 2009 sulla base dei consumi accertati nel 2008, potrà essere definito sommando all'importo determinato nei modi consueti per tutti i consumi relativi a tipologie di utilizzo rientranti nell'attuale regime di tassazione, ossia applicando agli stessi le aliquote in vigore al momento della presentazione della dichiarazione annuale di consumo, il valore liquidato per gli usi civili fatturati e riepilogati in base alle previgenti destinazioni d'uso; il dodicesimo del totale ottenuto corrisponde alla rata di base.

Peraltro, è stato segnalato che le modalità di fatturazione stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas prevedono, in relazione a momentanee impossibilità di lettura dei contatori, l'emissione di fatture in acconto su dati di consumo stimati, fino all'emissione di una fattura riepilogativa a conguaglio, a seguito della disponibilità della lettura effettiva.

Tale procedura, come confermata dalla suddetta Autorità, rientra nelle modalità di fatturazione ordinarie, in special modo per le utenze domestiche, dove

l'accessibilità ai contatori per la lettura dei consumi dipende dalla presenza e disponibilità degli utenti stessi.

Di conseguenza, le fatture di conguaglio di precedenti periodi di consumo stimato (anche dette fatture di periodo) non derivano da errori di lettura o di applicazione del regime fiscale (per i quali si configurerebbe un indebitato o un mancato versamento, regolamentato dall'art. 14 del TUA) e, quindi, sono trattate come fatturazioni ordinarie che devono poter trovare una propria rappresentazione nel quadro di liquidazione della dichiarazione, mediante la possibilità di esposizione delle diverse aliquote applicate.

Ciò stante, si comunica che sarà aggiornato a breve il pacchetto software, fornito dall'Amministrazione per l'adempimento dichiarativo nel settore del gas naturale, esercizio 2008, con l'inserimento nel quadro di liquidazione dell'accisa delle aliquote riferite anche ad anni precedenti al 2007, limitatamente agli impieghi di gas naturale destinati ad uso civile, al fine di consentire il normale trattamento delle suddette fatture di conguaglio.

E' stato, infine, segnalato che alcuni Uffici dell'Agenzia delle Dogane non consentirebbero l'utilizzo del credito accertato in dichiarazione di consumo nel primo versamento di acconto.

Al riguardo, si fa presente che un tale diniego non trova alcun fondamento giuridico e si rammenta quanto già chiarito con la circolare n. 48/D del 26 luglio 2002, circa il fatto che il credito d'imposta risultante nella dichiarazione annuale possa essere scomputato a partire dalla prima rata di acconto utile, essendo tale possibilità insita nelle modalità di accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa sul gas naturale.

Si raccomanda la più scrupolosa osservanza e la più ampia diffusione delle presenti istruzioni.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis